

Nicola D'Amico
Cristina D'Amico

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

on line



Statuti regionali

Regioni a Statuto speciale

REGIONE SICILIA

SINTESI E COMMENTO

IL TESTO UFFICIALE

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

Approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455

SINTESI E COMMENTO

Lo Statuto della Regione Siciliana fu emanato con Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, in regime luogotenenziale¹, in presenza del I Governo De Gasperi, mentre operava (ancora per pochi giorni) la Consulta Nazionale, e fu poi ratificato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Nessuno vuol negare che la Sicilia avesse avuto nei secoli caratteri di vita politica e sociale del tutto particolari. Essa aveva partecipato con moti vivi e spontanei all'unificazione d'Italia, ma senza mai nascondere aspirazioni all'autogoverno, considerata l'unica via possibile per la risoluzione dei propri peculiari problemi economici e sociali. Ma non v'è dubbio che l'ambigua politica degli Alleati prima, durante e dopo l'occupazione dell'Isola, destinata a non scoraggiare, se non a fomentare, il movimento indipendentista, indusse la politica nazionale ad alzare una barricata, il cui primo atto fu la istituzione tempestiva, con D.L.L. 16 marzo 1944 n. 41, di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia e la creazione di una Consulta regionale,

incaricata di redigere lo Statuto della Regione Siciliana.

- La Regione Siciliana è costituita dalla Province di Palermo, Messina, Catania, Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta

Lo Statuto della Regione Siciliana contiene norme ordinarie di governo e di amministrazione, fissa gli organi della Regione, si intrattiene sulle procedure per la formazione delle leggi e dei regolamenti e sulla partecipazione degli elettori della Regione. Elenca, inoltre, quelle che sono le materie in cui la Regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva [alle quali noi abbiamo aggiunto, opportunamente contrassegnate, le competenze che la Regione può esercitare in virtù dei suoi poteri di legislazione concorrente²]. Fissa inoltre una serie di garanzie di lealtà verso lo Stato e un'altra serie di garanzie che lo Stato è tenuto a riservare alla Regione siciliana; e contiene un certo numero di note che illustrano le trasformazioni importantissime che lo Statuto ha dovuto subire, quasi sempre in meglio, nel 1972 e nel 2001.

NOTE: ¹In quella data re Vittorio Emanuele III cedette i poteri effettivi come "luogotenente" al figlio Umberto di Savoia.

²Per capacità di legiferazione concorrente si intende la capacità delle Regioni, anche a statuto ordinario, di emanare leggi di dettaglio in materie sulle quali lo Stato abbia solo dettato delle norme generali di indirizzo; di legiferare pienamente in tutte le materie che non siano riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.



Lo Statuto della Regione Siciliana

La prima considerazione che viene alla mente a chi legge lo Statuto della Regione Siciliana, è la mancanza, qui, di quelle solenni enunciazioni di principio che si trovano in tutti gli altri documenti analoghi, segnatamente in quelli delle Regioni a Statuto ordinario, che si dilungano nell'assicurare la promessa di rispetto e promozione per libertà, democrazia, diritti dell'Uomo, parità uomo-donna, informazione e così via, secondo una capillarità descrittiva che è il risultato di successivi accesi dibattiti ideologici e di una cultura tendente al ridimensionamento della figura stessa, oltre dei poteri, dello Stato centrale: preoccupazioni sconosciute, o almeno ancora premature nel 1946, a un giorno, si potrebbe dire, dalla fine della terribile Seconda Guerra Mondiale. Lo Statuto della Regione Siciliana sfugge a tutto ciò perchè non nasce da una cultura vera e propria del federalismo generalizzato (cultura della devoluzione dei poteri; cultura della sussidiarietà, sintetizzabile nella formula "non faccia l'organo superiore quello che può fare l'organo più vicino al popolo"), ma da un confronto bilaterale tra Stato e Regione.

La cultura "verso il federalismo" è oggi una cultura che la Regione Siciliana condivide, ma che non è quella, essenziale e profonda, per la quale l'Isola chiese un trattamento autonomistico. Lo Statuto della Regione Sicilia non nasceva per attenuare i rapporti con lo Stato centrale, ma – al contrario - per riannodarli e ribadirli, per riaffermare la italianità profonda dell'Isola, mettendo a tacere proteste spinte fino alle pretestuose richieste di separazione dalla madrepatria, fomentate anche da potenze straniere a fini contingenti di guerra.

L'autonomia richiesta e ottenuta dalla Regione Siciliana si fondava sulla **unità indissolubile** dello Stato. Si trattava solo di collocarsi in maniera più radicata **nello** Stato (che allora non si sapeva ancora quale forma avrebbe preso o conservato) e non *accanto* e tanto meno *in concorrenza* con lo Stato.

Ecco, anche, perchè lo Statuto della Regione Siciliana, alla ricerca di valori essenziali, contiene mediamente la metà di articoli rispetto a quelli delle consorelle a statuto ordinario. La fede nella indissolubilità dello Stato italiano e nella essenzialità della democrazia, consentiva di considerare impliciti in questa parola (democrazia) tutti valori da essa discendenti alla luce della libertà e dei Diritti dell'Uomo (tra l'altro, non ancora riaffermati in una Carta

solenne, che l'ONU avrebbe proclamato a Parigi solo nel dicembre del 1948, cioè due anni dopo la promulgazione dello Statuto siciliano).

Lo Statuto della Regione Siciliana fu scritto intingendo la penna più nella dottrina giuridica e storica che nella politica contingente (se si eccettua, appunto, la necessità di disperdere i separatismi). Vi è assente la concorrenzialità politica tra i maggiori schieramenti ideologici che hanno poi influenzato la vita della Repubblica.

Naturalmente, si è trattato di uno Statuto che ha anche dei punti pratici di più contingente valore. Per esempio, convinta che sarebbe più o meno rimasta sempre un passo indietro, in fatto di redditi, nei confronti del resto del Paese, la Sicilia vuole evitare di restare isolata, di dover pagare un prezzo alla distanza dai centri di produzione dei beni di prima necessità, o addirittura prevede una massiccia migrazione al Nord: rivendica, allora, nello Statuto il "diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione" [una clausola del genere, tuttavia, si riscontra nello statuto ordinario della Regione Lombardia].

Certamente, andavano date delle garanzie alle opposizioni separatiste: si spiega così la diffidenza verso controlli e controllori (Corte dei conti) che vengano dallo esterno a inceppare l'autonomia, sicché lo Statuto chiede il diritto della Regione a scegliersi i magistrati amministrativi. Per questo motivo, *"I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato"*. Ma ecco che con il rischiararsi della situazione, nel 1978 sarà istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, al quale saranno attribuite le funzioni consultive e giurisdizionali già spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Molto più delicato l'articolo 31, che non ha l'eguale in nessun altro Statuto di autonomia: *"Art. 31 - Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle*

forze armate dello Stato. Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.”

La Sicilia veniva da turbolenze particolari, sempre a causa del movimento separatista, e si temevano smodate reazioni dello Stato. Per fortuna, non si è mai dovuto ricorrere a un uso drammatico di questo articolo.

Per concludere, lo Statuto della Regione Siciliana è “speciale” anche per la sua essenzialità, funzionalità e utilità.



Organi della Regione

- Sono organi della Regione
 - ▶ **L'Assemblea**
 - ▶ **la Giunta**
 - ▶ **il Presidente della Regione**
- ▶ **L'Assemblea regionale** è costituita di **90 Deputati** eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto. L'Assemblea regionale è eletta **per 5 anni**. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.
- ▶ L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, **approva il bilancio** della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
- ▶ L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha la **legislazione esclusiva** sulle seguenti materie: agricoltura e foreste; bonifica; usi civici; industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; urbanistica; lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; miniere, cave, torbiere, saline; acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; pesca e caccia; pubblica beneficenza ed opere pie; turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; ordinamento degli uffici e degli enti regionali; stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; **istruzione elementare**, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità.

▶ LE COMPETENZE LEGISLATIVE CONCORRENTI IN BASE AL NUOVO (2001) ARTICOLO V DELLA COSTITUZIONE

Oltre alla materie in cui ha competenza esclusiva di fare le leggi (come in materia di Istruzione elementare, competenza che non possiede nessun'altra regione), la Regione Siciliana [come qualsiasi altra Regione] può legiferare in maniera esclusiva in materia di Istruzione e formazione professionale, competenza ora concessa a tutte Regioni. Inoltre, può emanare leggi regionali in tutte le materie che non siano competenza esclusiva dello Stato (come in materia di difesa, sicurezza, politica estera). Basta solo che rispetti le norme generali in materia, dettate dalla Costituzione.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- ▶ rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- ▶ commercio con l'estero;
- ▶ tutela e sicurezza del lavoro;
- ▶ istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- ▶ professioni;
- ▶ ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- ▶ tutela della salute;
- ▶ alimentazione;
- ▶ ordinamento sportivo;
- ▶ protezione civile;
- ▶ governo del territorio;
- ▶ porti e aeroporti civili;
- ▶ grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ▶ ordinamento della comunicazione;
- ▶ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- ▶ previdenza complementare e integrativa;
- ▶ armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- ▶ valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- ▶ casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- ▶ enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



► **Il Presidente della Regione** è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori Regionali. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di **2** mandati consecutivi. Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione. *(Va detto che la Corte Costituzionale ha più di una volta negato la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana al Consiglio dei Ministri, per questa o quella ragione, per cui rimandiamo alla nota 1 in appendice al relativo testo dello Statuto n.d.a.)*

► **La Giunta regionale** è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.



L'iniziativa legislativa (chi propone, chi emana, chi promulga). La partecipazione popolare alla formazione (e alla abrogazione) delle leggi.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta:

► **al Governo**

► **a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale**

► **al popolo** (che la esercita mediante presentazione, da parte di almeno **10.000** cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli e che può proporre l'abrogazione di una legge mediante **il referendum abrogativo**). Le leggi di carattere statutario sono sottoposte a **referendum regionale** (*confermativo - n.d.a.*), la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta **1/50** degli elettori della Regione o **1/5** dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

► **ai consigli comunali** in un numero non inferiore a **40**, rappresentativi di almeno il **10** per cento della popolazione siciliana

► **ai Consigli provinciali** (almeno tre)

Le leggi ed i regolamenti sono promulgati dal Presidente della Regione.

Gli elettori della Regione possono essere altresì chiamati dall'Assemblea Regionale a esprimere pareri (**referendum consultivo**).



Lo statuto della regione siciliana e la scuola

Della propria autonomia legislativa in materia di istruzione elementare, la Regione Siciliana approfittò subito e largamente, bandendo propri concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare, con la costituzione di un ruolo regionale dei maestri, regolando con proprie leggi l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze, delle assegnazioni provvisorie e dei trasferimenti, le norme in materia di edilizia scolastica e di definizione del numero di alunni per classe; i requisiti per la concessione di borse di studio. Provvedimenti talvolta impugnati per questione di legittimità costituzionale - in altre parole, per invasione dei poteri dello Stato - davanti allo speciale *Consiglio di Giustizia Amministrativa* e poi davanti alla *Corte Costituzionale*. Sta di fatto che gli insegnanti elementari delle scuole siciliane sono rimasti nei ruoli statali. Per quanto concerne l'istruzione professionale, la Regione Siciliana dettò proprie norme per la prima volta con la **Legge regionale 15 luglio 1950 n. 63**, che dette al settore le caratteristiche adatte alla realtà economica dell'Isola. La sua particolarità fu quella di una sorta di fusione con l'apprendistato: molta della formazione, infatti, si svolgeva presso aziende e stabilimenti industriali, agricolo-alimentari, alberghiere e marinare. Anche in questo settore la Regione rivendicò il diritto di legiferare in materia di stato giuridico ed economico dei professori e degli insegnanti tecnico-pratici nonché di definizione del percorso scolastico, che articolò in un anno preparatorio e un biennio professionalizzante.

Su istruzione media e universitaria, la Regione Siciliana esercita un potere legislativo concorrente. Questo le fece ritenere di potere istituire facoltà universitarie, prime fra tutte quelle di Economia e Commercio a Messina e di Agraria a Catania (rispettivamente **Leggi regionali 8 luglio 1948, n. 33 e n. 34**). E non a torto, se lo Stato ratificò i provvedimenti con le proprie leggi 13 giugno 1952 nn. 604 e 692.

REGIONE SICILIA¹ STATUTO SPECIALE VIGENTE (G.U. del REGNO D'ITALIA 10 giugno 1946, n. 133-3)

Decreto Legislativo emanato il 15 maggio 1946, n. 455, in regime luogotenenziale², in presenza del I Governo De Gasperi, mentre operava (ancora per pochi giorni) la Consulta Nazionale. Fu poi ratificato con Legge Costituzionale della Repubblica Italiana 26 febbraio 1948, n. 2.³

Approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455;

Convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Modificato dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1;

Modificato e integrato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

Modificato e integrato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

N.d.a. Il testo originario dello Statuto è riportato in tondo; le modifiche apportate dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, sostitutive di quelle apportate dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 e le sostituzioni connesse alla sentenza n. 38 del 9 marzo

1957 della Corte costituzionale, sono riportate in corsivo; le modifiche apportate dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sono riportate in tondo sottolineato; il testo dichiarato incostituzionale è riportato tra parentesi quadre [].

NOTE: ¹La Sicilia è l'unica Regione che ufficialmente descriva il territorio con un aggettivo ("siciliana") invece che con il nome geografico della Regione stessa. La Sicilia è l'unica Regione in cui i consiglieri regionali hanno la qualifica di *Deputato* (*Deputato regionale*) e nell'uso sono chiamati "Onorevole".
²Vedi sopra in "Sintesi e commento".

³Lo Statuto della Regione Siciliana, essendo stato redatto ancor prima dell'avvento della Repubblica (1946), ha dovuto essere da questa ratificato (1948), adattato alla estensione del regionalismo in applicazione della Costituzione (1972) e infine ha subito le modifiche conseguenti alle modifiche della stessa Costituzione della Repubblica (Titolo V), sanzionate dal referendum popolare confermativo del 2001.



Articolo 1

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 2

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 3

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Articolo 4

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Articolo 5

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione

Articolo 6

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Articolo 7

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Articolo 8

Il decreto di scioglimento (dell'Assemblea Regionale – n. d.a.) deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della parte di questo articolo, che riguardava il soppresso Commissario dello Stato di cui all'articolo 27, soppresso, e lo scioglimento dell'Assemblea.

Articolo 8-bis

Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

SEZIONE II PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE

Articolo 9

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Articolo 10

L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

TITOLO II FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 11

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Articolo 12

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Articolo 13

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.



Articolo 13-bis

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Articolo 14

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

(N. d.A. Nella prima parte di queste pagine web abbiamo inserito le competenze in materia di legislazione concorrente).

Articolo 15

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stes-

sa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Articolo 16

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Articolo 17

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Articolo 17-bis

Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Articolo 18

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Articolo 19

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato: All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 20

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Articolo 21

Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione¹.

Articolo 22

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III ORGANI GIURISDIZIONALI

Articolo 23

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato².

Articolo 24

ARTICOLO ABROGATO [È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.]³

Articolo 25

La Corte costituzionale giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

NOTE: ¹Con sentenza n. 92 del 22-26 marzo 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta al Presidente della Regione Siciliana partecipare al Consiglio dei ministri per la deliberazione di un disegno di legge in relazione all'intero suo contenuto anziché alle sole disposizioni di esso aventi ad oggetto materie concernenti un interesse differenziato della stessa Regione Siciliana; ha dichiarato, altresì, che non spettava al Presidente della Regione Siciliana partecipare al Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 1996, per la deliberazione del disegno di legge contenente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997, in relazione all'intero suo contenuto.

²Con il D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, è stato istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, al quale sono state attribuite le funzioni consultive e giurisdizionali già spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato in dipendenza del D.L.vo 6 maggio 1948, n. 645.

³Per effetto della sentenza n. 38 del 9 marzo 1957 la Corte Costituzionale ha stabilito che la competenza in materia di giurisdizione costituzionale attribuita all'Alta Corte per la Sicilia dall'art. 25 dello Statuto deve ritenersi assorbita in quella della Corte Costituzionale. Quella dell'Alta Corte è stata ritenuta una competenza provvisoria destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, come risulta esplicitamente dalla VII disposizione transitoria della Costituzione. Pertanto le parole Alta Corte debbono intendersi riferite alla Corte costituzionale.



b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione.

Articolo 26

ARTICOLO ABROGATO L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, accusati dall'Assemblea regionale⁴.

Articolo 27

ARTICOLO ABROGATO Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la Corte costituzionale i giudizi di cui agli artt. 25⁵ [e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale]⁶.

Articolo 28

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnare davanti alla Corte costituzionale⁷.

Articolo 29

La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte della Corte costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Articolo 30

Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, (8) La Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale parte dell'articolo in cui si faceva riferimento al Commissario di cui all'art. 27) può impugnare per incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV POLIZIA

Articolo 31

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V PATRIMONIO E FINANZA

Articolo 32

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Articolo 33

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nello articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate

NOTE:

⁴La Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

⁵La Corte Costituzionale con sentenza n. 545 del 14 dicembre 1989 ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

⁶La Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale parte dell'articolo.

⁷La funzione del Commissario dello Stato, figura abolita, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio nazionale.

nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio della Regione.

Articolo 34

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Articolo 35

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Articolo 36

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati della medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

Articolo 37

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Articolo 38

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Articolo 39

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli

arnesi del lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Articolo 40

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Articolo 41

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie (OMISSIS, in quanto superate)

NOTE:

(N.d.A. Seguono qui le note che abbiano accostato ai singoli articoli)

Norme attuative dello Statuto:

D.L.vo 25 marzo 1947, n. 204;

D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;

D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138;

D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;

D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977;

D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111;

D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784;

D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825;

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

D.P.R. 20 giugno 1969, n. 495;

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635;

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636;

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;

D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913;

D.P.R. 1° luglio 1977, n. 684;

D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143;

D.P.R. 29 gennaio 1982, n. 125;

D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245;

D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;

D.P.R. 5 gennaio 1986, n. 50.